

I LOTTO
CIG 6248175D1C

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO

AOU Federico II
NAPOLI – VIA PANSINI N. 5

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

DEFINIZIONI

Aggravamento di rischio

L'aggravamento di rischio è regolamentato dall'art. 1898 del Codice Civile.

Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado di danno conseguente.

Alluvione

Straripamento dei fiumi e/o di specchi d'acqua con allagamento dei terreni circostanti.

Assicurato

Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa (Regola Proporzionale) assicurata aveva al tempo del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta a meno che non sia diversamente convenuto (art. 1907 del Codice Civile).

Attività

L'attività istituzionale prevista dalla Legge o da regolamenti.

Attività professionale

E' quella svolta dall'Assicurato a carattere continuativo abituale e remunerativo per lo svolgimento delle funzioni professionali dichiarate.

Bene/Ente assicurato

Ciascun bene o complesso di beni per i quali l'Assicurato è garantito contro il rischio di un sinistro.

Colaggio Impianti

Fuoriuscita d'acqua a seguito di guasto o rottura accidentale di componenti degli impianti di estinzione incendio a comando automatico, incluse le relative alimentazioni ed esclusi:

- a) i danni verificatisi in occasione di installazione, riparazione o modifica dell'impianto o nei locali protetti, o collaudi e prove;
- b) i danni da gelo;
- c) le spese per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

Colpa

E' l'inosservanza dell'ordinaria diligenza che si sarebbe dovuta usare in un dato rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto.

Contraente

AOU FEDERICO II

Cose assicurate

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche Enti Assicurati.

Danni consequenziali

Sono i danni non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine) ma imputabili a cause diverse, tutte però conseguenti o riconducibili all'evento stesso.

Danni Diretti

Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

Decadenza del contratto

Scioglimento del contratto di assicurazione conseguente ad insolvenza del Contraente o ad altro motivo non riconducibile a regolare disdetta.

Degrado

Diminuzione di valore dei beni assicurati in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Diminuzione del rischio

Si ha quando, nel corso del contratto, venga a diminuire la probabilità che si verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle cose assicurate.

Enti all'aperto

Merci, patrimonio mobiliare che non si trova sottotetto di fabbricati. Si considerano come facenti parte degli enti all'aperto anche tettoie e pensiline che sono parte integrante dell'impianto.

Eruzioni vulcaniche

Fuoriuscita, più o meno violenta, di materiale lavico, piroclastico e gassoso da una bocca vulcanica.

Esclusioni

Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A).

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, tappezzeria, tinteggiature e moquette nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi parcheggi, aree verdi attrezzate, parchi, alberi d'alto fusto, affreschi, mosaici, statue.

Fenomeno elettrico

Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento) negli impianti, macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento ed illuminazione.

Franchigia

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo.

Fulmine

Scarica elettrica molto intensa fra due nubi e fra una nube e la terra, accompagnata da emissione di intense radiazioni elettro-magnetiche la cui parte visibile rappresenta il lampo di onde sonore (tuono).

Fumo

Prodotto della combustione, costituito da una sospensione gassosa di particelle solide (aerosol) e liquide (vapori condensati o nebbie). Le particelle solide (costituite da catrami, carbonio ed altre sostanze incombuste) sono presenti in quantità tanto maggiori quanto più la combustione avviene in carenza di ossigeno. Le particelle liquide sono costituite in massima parte da vapore d'acqua condensato. La presenza del vapore nei fumi è dovuta sia all'umidità intrinseca dei combustibili che alla combustione dell'idrogeno presente in questi ultimi.

Implosione

A rigore si tratta di una reazione chimica, con caratteristiche analoghe all'esplosione, di cui però la reazione si propaga nella massa dall'esterno verso l'interno. In campo assicurativo per implosione solitamente si intende il repentino dirompersi o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenze di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35' centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- ◆ gas combustibili;
- ◆ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55' C;
- ◆ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- ◆ sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
- ◆ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'inflammiano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - Allegato V.

Liquidazione del danno

Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Locatario

Colui che usufruisce dell'uso di un bene (es. locali) contro il corrispettivo di un affitto.

Locatore

Colui che cede in locazione un bene (es. locali, attrezzature) dietro corrispettivo.

Massimale

E' l'importo massimo della prestazione della Società.

Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

Operazioni peritali

Le operazioni che i Periti compiono nell'adempimento dei loro sopralluoghi.

Ordinanze

Atto normativo emanato da un'autorità amministrativa.

Partita di polizza

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

Patrimonio Mobiliare / Contenuto

Contenuto in genere comprese attrezzature, macchinari, arredamento e merci con la sola esclusione:

- ◆ di quanto definito alla voce fabbricati
- ◆ dei veicoli iscritti al PRA

Polizza

Documento che identifica il contratto di assicurazione.

Premio

E' la prestazione a carico del Contraente/Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.

Società

L'Impresa assicuratrice

Scoperto

Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Ubicazione del rischio

Varie: come risultante dall'inventario dei beni immobili tenuto dal Contraente o come risultante da qualsiasi atto o deliberazione dell'Ente che dimostri che il bene (mobile e/o immobile) in questione sia di proprietà, in uso e/o in locazione dell'Ente stesso.

Spazio lasciato intenzionalmente bianco

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Contratto di Assicurazione.

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In caso di inadempienza la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno, e riprenderà vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, fermo restando il diritto della Società al pagamento di quanto dovuto.

Il termine temporale di pagamento delle rate di premio successive alla prima è di 30 giorni dalla data di scadenza. In caso di inadempienza si procederà come precedentemente previsto

Art. 3 Aggravamento del rischio.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 4 Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 Durata del contratto – Frazionamento semestrale

La presente assicurazione ha durata di anni tre a decorrere dalle ore 24 del _____ fino alle ore 24 del _____ e potrà essere prorogato per un successivo periodo a richiesta del Contraente; in caso contrario cesserà ad ogni effetto alle ore 24 del _____ senza obbligo di disdetta tra le parti.

Il Contraente potrà avvalersi, comunque, delle facoltà di richiedere la proroga del contratto per i 90 (novanta) giorni dopo la scadenza del _____ se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto, con preavviso di almeno

30 (trenta) giorni da darsi alla Società con comunicazione scritta. La Società si obbliga a prorogare il contratto ed a comunicare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, le condizioni di proroga.

Sebbene il presente contratto sia stato emesso per la durata di anni TRE con frazionamento semestrale, essendo il premio unico ed indivisibile, esso è dovuto per ogni periodo di assicurazione, per cui in caso di anticipata risoluzione del contratto, l'Ente sarà tenuto a corrispondere il premio relativo all'intero periodo di garanzia prestata.

Ove la risoluzione stessa avvenisse durante il primo periodo di garanzia, l'Ente assicurato sarà obbligato a versare il premio integrativo.

In caso di sinistro che avvenisse durante il primo periodo di garanzia, la Compagnia tratterà dall'importo del risarcimento, il premio relativo al periodo mancante.

Resta inteso altresì che in caso di aggiudicazione da parte di So.Re.Sa. SpA di apposita gara centralizzata e conseguente affidamento dei servizi assicurativi, il contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione dell'Azienda.

Art. 6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società o alla Agenzia/Intermediario a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 8 Coassicurazione e delega.

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse. Ciascuna

«Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Compagnia aggiudicataria, in caso di coassicurazione, sarà indicata dalle altre Imprese Assicuratrici presenti nel riparto di polizza, quale Delegataria.

Le Compagnie coassicuratrici concorreranno al pagamento dei risarcimenti liquidati, in proporzione alla quota rispettivamente assunta e saranno responsabili solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Art. 09 Foro competente.

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 Obbligo di fornire dati sui sinistri.

La Società, con periodicità annuale si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.13 - Recesso dal contratto per sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art.14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 15 – Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante, la Società e, ove presente l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie fra le Parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA, il presente contratto si intende risultato di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle parti inadempienti.

L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art.16 - Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker I.G.B. Srl – Insurance Gold Brokers Srl –(di seguito denominato “Broker”) il ruolo di cui al D. Lgs. N.209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi riforme e sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art.1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.Lgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti, o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a

quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora il Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. Pagamento del premio”.
- Che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti nella misura corrispondente alla percentuale stabilita dal contratto di affidamento di brokeraggio vigente al momento del pagamento del premio. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- Che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- Che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art.112, comma3 del D.Lgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta dalla/e Società in qualunque momento del rapporto.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi)
- caduta di aeromobili od altri corpi volanti, loro parti o cose trasportate
- implosione
- autocombustione
- onda sonora

La Società indennizza inoltre:

- I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- I guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti di Euro 200.000,00 .

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati (**Danni consequenziali**) a causa delle seguenti circostanze:

- mancata od anormale produzione o distribuzione energia elettrica, termica od idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
 - colaggio o fuoriuscita di fluidi;
- purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

Art. 2 Somme Assicurate.

- In Via Pansini n. 5 - Napoli, esiste, un complesso di fabbricati e beni immobili, elevati a più piani fuori terra ed interrati vari, costruiti in materiali incombustibili.

Il complesso del loro contenuto, è di proprietà e/o in uso a qualsiasi

titolo alla AOU Federico II

- ◆ di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ◆ alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ◆ indiretti quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- ◆ causati da terremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni.

Art. 4 Cose assicurabili a condizioni speciali.

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), qualora assicurati con la presente, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 5 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 6 Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 7 Diritto all'ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 8 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 9 Limite Territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze anche esterne nelle quali l'Assicurato svolga la propria attività.

Art. 10 Identificazione dei beni assicurati.

Premesso che rientrano in garanzia sia i beni di proprietà che quelli in uso e/o affitto o locazione, l'elenco dei beni mobili dell'Ente e i relativi valori si evincono:

- dall'Inventario dei beni mobili, tenuti dal Contraente;
- da qualsiasi atto, documento, o altra prova, del Contraente, che dimostri che il bene in questione sia di proprietà, in uso e/o locazione del Contraente stesso.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.;
- b) darne avviso alla Società o alla Agenzia al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando il Contraente ne ha avuto formale conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 2 Valore dei beni assicurati – Deroga alla proporzionale.

I - Contenuto - Premesso che il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito, si conviene tra le parti che:

- il valore di rimpiazzo a nuovo complessivo è quello indicato, per la Partita 1) – Contenuto, del presente capitolato.
- in caso di sinistro si darà luogo all'applicazione dell'art. 1907 del Cod. Civ. se l'effettivo valore complessivo degli enti assicurati nella presente partita sarà superiore a quello indicato nel presente contratto maggiorato del 20%.

Art. 3 - Determinazione del danno - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Si precisa: In nessun caso la Società indennizzerà per ciascun bene distrutto o danneggiato parzialmente importo superiore al doppio del valore determinato secondo il disposto del primo comma dell'articolo 1908 del Codice Civile

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per il contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- ◆ In caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:

l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al comma precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto il contenuto di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Contenuto" l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di approvvigionamento a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari e simili.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto macchinari o impianti di reparto in stato di attività.

Art. 4 Procedure per la determinazione del danno –

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1 Obblighi in caso di sinistro;
- 3) fermo quanto previsto all'art. 30 che precede, verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3 Determinazione del danno - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6 Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3) "Esclusioni".

Art. 7 Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Spazio lasciato intenzionalmente bianco

CONDIZIONI PARTICOLARI

A) Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

B) Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

C) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

D) Parificazione ai danni da incendio

A complemento dell'art.1 Oggetto dell'Assicurazione con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza

E) Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

F) Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

G) Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "IMPLOSIONE" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto dalla clausola "Esplosione e/o scoppio".

H) Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti, cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei Fabbricati contenenti gli enti medesimi. Si obbliga inoltre ad indennizzare le spese sostenute per la ricerca del guasto nonché per la riparazione e sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura si è verificata, oltre a quelle sostenute per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;

la garanzia viene prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato di EURO 200,00 per ciascun sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di EURO 20.000,00.

I) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo per sinistro e per anno di EURO 200.000,00.

L) Onorari dei periti

La Società risarcirà fino alla concorrenza di EURO 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con un sottolimito del 3% del danno, le spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera, in caso di perizia formale, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle disposizioni generali di assicurazione.

M) Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e dei soggetti di cui il Contraente è tenuto a rispondere.

N) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 del Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

O) Anticipi sulla liquidazione del sinistro

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno EURO 150.000,00.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché' siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.500.000,00.

Per le partite in cui vale l'assicurazione in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

P) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di EURO 1.000.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- ◆ il Legale Rappresentante, gli Amministratori e le persone che si trovino con questi in rapporti di parentela (coniuge, genitore, figli, parenti e/o affini e conviventi). Le Società o gli enti i quali, rispetto all'assicurato non siano qualificati come controllate o collegate in base alle norme vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Q) Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurati direttamente causati da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurati o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da :

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua , rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico da neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - cedimento, franamento o cedimento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne
- enti all'aperto ad eccezione dai serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti d uno o più lati od incompleti nelle copertura o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni

pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;

- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti ;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 60% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di € 5.000,00 ..

R)Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 3 Esclusioni la Società indennizza:

- I.** i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate , verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
- II.** gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone, dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società non indennizza i danni:

- a) di inondazione, frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, di sequestro, di requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al suindicato paragrafo II, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Sono comunque esclusi da questa garanzia i danni conseguenti ad esplosione nucleare e/o qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

-il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad € 5.000,00=;

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima somma maggiore del 60% delle somme assicurate alla partita 1.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società questa rimborserà la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

R1) Atti di terrorismo

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente od indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione d'influenzare qualsiasi governo o d'impaurire la popolazione o sua parte.

Sono comunque esclusi da questa garanzia i danni:

- conseguenti ad esplosione nucleare e/o qualsiasi forma di contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
- derivanti direttamente od indirettamente da interruzione di attività quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% dell'ammontare dell'indennizzo, con il minimo di € 20.000,00=.

- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ad € 5.000.000,00=.

La Società ha la facoltà in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

S) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;
- d) dei danni provocati ai beni in locali interrati e seminterrati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% , minimo di Euro 20.000,00, per singolo sinistro.

in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma maggiore di EURO 1.000.000,00

T) Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui la circostanza si è verificata).

U) Vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dell'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 (Venti) dai fabbricati contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

V) Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalle merci e sostanze in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi conseguenti a incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aerei;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La Società prende atto che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre sei ore ed il contraente si impegna, in tal caso a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell'importo di EURO 2.500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno non superiore a EURO 50.000,00.

VV) Chiusura inchiesta

Elasso il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente dell'atto di costatazione e di accordo sulla quantificazione del danno e semprechè non siano emersi elementi che portino pregiudizio a tale atto, ovvero sia stata effettuata opposizione sulla operatività delle garanzie il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione dell'indennizzo spettante a termine di polizza anche in assenza della produzione del certificato di chiusura istruttoria.

L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora

dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

AB) Fenomeno Elettrico

A parziale deroga delle Condizioni generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore ad Euro 50.000,00;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 1.000,00=

AC) Indennità supplementare

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile fino ad un massimo di € 250.000,00, semprechè il danno sia superiore ad Euro 50.000,00=.

AD) Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

AE) Clausola universalità.

In caso di sinistro, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di polizza, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla Partita 2 "Contenuto".

AF) Copertura automatica nuovi enti

Le garanzie prestate con la presente polizza operano automaticamente dal momento in cui l'Assicurato prende possesso di nuovi enti senza obbligo di segnalazione alla Società. Resta ferma la necessità da parte dell'Assicurato di comunicare appena possibile i dati sui nuovi enti al fine del computo del premio integrativo.

AG) Decentramento merci

Si conviene tra le Parti che parte degli enti assicurati con la partita attrezzatura e merci possono trovarsi e devono quindi essere garantiti anche presso altre località dell'Assicurato o di Terzi, comprese fiere, manifestazioni, mostre e simili, fino a concorrenza di un massimale pari ad Euro 1.000.000,00=

AH) Rivalsa

A parziale deroga dell'art. N (rinuncia alla rivalsa) la Società potrà rivalersi nei confronti dei fornitori di beni o servizi.

AI)- Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker I.G.B. Srl – Insurance Gold Brokers Srl –(di seguito denominato “Broker”) il ruolo di cui al D. Lgs. N.209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi riforme e sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art.1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.Lgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti, o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora il Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. Pagamento del premio”.
- Che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle

Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti nella misura corrispondente alla percentuale stabilita dal contratto di affidamento di brokeraggio vigente al momento del pagamento del premio. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e abdrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

- Che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- Che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art.112, comma3 del D.Lgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta dalla/e Società in qualunque momento del rapporto.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

GARANZIE - SOMME ASSICURATE - MASSIMALI

Garanzia	Massimo risarcimento		Franchigia	
	per sinistro	per anno assicurativo	%	Min. o max
Fenomeno elettrico	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00		Euro 1.000,00
Onorari Periti	Euro 40.000,00	Euro 40.000,00	3	
Eventi atmosferici	60% S.A.			Euro 5.000,00
Eventi sociopolitici	60% S.A.	60% S.A.		Euro 5.000,00
Atti di terrorismo	€ 5.000.000,00	. € 5.000.000,00	20	Min €. 20.000,00
Acqua condotta	Euro 20.000,0	20.000,00		Euro 200,00
Inondazioni, alluvioni e allagamenti	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00	10	Euro 20.000,00
Anticipo su liquidazione sinistro	50% danno risarcibile per partita max 2.500.000,00			
Indennità supplementare	10% ammontare danno max 250.000,00			
Decentramento attrezz./merce	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00		
Merci in refrigerazione	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00		Euro 2.500,00
Spese demolizione e sgombero	Euro 200.000,00	Euro 200.000,00		

La Società

il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 9 - Foro competente

Art. 13 - Recesso dal contratto

Condizioni Generali che Regolano l'Assicurazione Incendio

Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Condizioni Generali che Regolano la Gestione Sinistri

Art. 4 - Procedura per la determinazione del danno

Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno

La Società

il Contraente

MODULO OFFERTA

(In carta legale o resa legale)

ALLEGATO B) AL CAPITOLATO RELATIVO ALLA STIPULA DELLA POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO INCENDIO CONTENUTO.

Il/I sottoscritto/i legale/i rappresentante/i della/e Società Assicuratrice, così come meglio specificato nel capitolato al quale si rimanda quale parte integrante della presente offerta economica, propone/propongono la seguente offerta economica in base ai dati di seguito riepilogati:

Durata contrattuale: 36 mesi.

Sezione I assicurazione INCENDIO CONTENUTO

Ammontare

Pari ad un premio annuo lordo, comprensivo di imposte e tasse e ogni altro onere:

€ _____ (Euro _____ /00)

In caso di coassicurazione/RTI:

Compagnia		Quota ____% di partecipazione
Delegataria/Capogruppo		
Compagnia		Quota ____% di partecipazione

coassicuratrice/mandante		
Compagnia coassicuratrice/mandante		Quota ____% di partecipazione
Compagnia coassicuratrice/mandante		Quota ____% di partecipazione
Compagnia coassicuratrice/mandante		Quota ____% di partecipazione

Data _____

La Società Assicuratrice

(firma del Legale Rappresentante del Procuratore titolare del potere di firma)

N.B. In caso di Coassicurazione o RTI l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese coassicuratrici o facenti parte del raggruppamento come da Allegato A.

* La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.
